

COREA DEL NORD: NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del **Regolamento (UE) n. 2016/682**, il 4 maggio 2016 sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. Lo scorso 2 marzo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) aveva, infatti, adottato la risoluzione 2270 (2016) e l'Unione europea ha inteso adeguarsi alle nuove disposizioni. Inoltre, con la pubblicazione il 20 maggio 2016 del **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/780**, sono state aggiunte 18 persone e 1 entità all'elenco dei soggetti e delle entità nordcoreani alle quali l'Unione europea impone misure restrittive: sono così complessivamente designate 66 persone fisiche e 42 entità nordcoreane. Nello scenario mondiale, la Corea del Nord è uno dei paesi maggiormente colpiti da sanzioni economiche internazionali, in quanto considera il programma nucleare essenziale per la sicurezza del proprio paese: le prime sanzioni sono state previste dalla risoluzione UNSC 1695 (2006). Le misure restrittive approvate in seno alle Nazioni Unite sono quasi sempre state interpretate come una risposta ai test nucleari e missilistici compiuti nell'arco degli ultimi anni da Pyongyang. Tuttavia, lo scopo principale di tali sanzioni economiche è quello di **prevenire la proliferazione nucleare, di armamenti chimici o biologici e le transazioni che hanno ad oggetto tecnologie o prodotti connessi ad armi di distruzione di massa** (UNSC 1540 2004, 1695 2006 e 1718 2006).

Sotto il profilo della normativa dell'Unione europea, con il **Regolamento (CE) n. 329/2007**, erano state inizialmente implementate le misure di cui alla risoluzione UNSC 1718 (2006). Questa prevedeva, in particolare, il divieto di esportare merci e tecnologie che possono contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e di fornire i servizi connessi, il divieto di approvvigionarsi di merci e tecnologie dalla Corea del Nord, il divieto di esportare articoli di lusso in tale paese e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi.

Oggi, tra le **nuove misure approvate con Regolamento (UE) n. 2016/682** si segnalano:

- criteri aggiuntivi di inserimento negli elenchi di persone ed entità soggette al congelamento dei beni;
- divieti settoriali sull'acquisto di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, terre rare, carbone, ferro e minerale di ferro dalla Corea del Nord;
- divieti sulla vendita o sulla fornitura di carburante per aerei;
- divieti sulla fornitura, trasferimento o esportazione, anche indiretta, di certi beni, tecnologie e software, anche non originari dell'Unione europea, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo della Corea del Nord, o per uso in questo paese;
- divieti a vendere, fornire, trasferire o esportare anche indirettamente beni di lusso di cui all'Allegato III (ad esempio, preparati alimentari omogeneizzati, accessori di cuoio, giacche, camicie, t-shirt e canottiere, tostapane, ecc.);
- divieto per enti finanziari e creditizi di aprire conti correnti bancari o di corrispondenza presso enti finanziari o creditizi con sede nella Corea del Nord, nonché aprire uffici di rappresentanza, nuove succursali o controllate in Corea del Nord e costituire imprese comuni con banche e entità che hanno legami con la Corea del Nord. I rapporti in essere devono, inoltre, in certi casi, essere chiusi entro il prossimo 31 maggio 2016;
- misure restrittive supplementari nel settore dei trasporti (compresa l'ispezione di carichi provenienti da o diretti in Corea del Nord e il divieto di noleggio o fornitura di equipaggio a certi soggetti listati).

A queste disposizioni si aggiungono le misure finalizzate a vietare sia il trasferimento sia l'acquisto di prodotti – restrizioni merceologiche – che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord. Inoltre, risulta vietata l'esportazione di certi prodotti che potrebbero sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di un altro Stato membro dell'ONU diverso dalla Corea del Nord. Si segnala, infine, il generale divieto – salvo autorizzazione - di vendere, fornire, trasportare o esportare qualsiasi prodotto, ad eccezione di cibo o medicine se l'esportatore ha fondati motivi di ritenere che il prodotto sia, anche indirettamente, destinato alle forze armate della Corea del Nord o possa sostenere o rafforzare le capacità operative di uno Stato diverso dalla Corea del Nord.



Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan
mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani
mzinzani@studiopadovan.com



Avv. Alessandro Guaiana
aguaiana@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan
Foro Buonaparte 54
20121 Milano
Tel.: +39 024814994
Fax: +39 0243981694